

**SISTEMA INTEGRATO DI
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI
DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231
E MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
AI SENSI
DELLA L. 6 NOVEMBRE 2012, N. 190**

ALLEGATO I

-

**PARTE SPECIALE 6
REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI CON PERMESSO DI SOGGIORNO
IRREGOLARE**

Nord Milano Ambiente S.p.A.

Via Modigliani 5, 20092 –Cinisello Balsamo (Milano)
Partita IVA e Codice Fiscale 03145720961 – REA n. MI 1646498

INDICE

PARTE SPECIALE 6

REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

- A. I reati previsti dall'articolo 25-*duodecies* e dall'art. 25-*quinqies* del D. Lgs. n. 231/2001
- B. Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 6 del presente Modello
- C. Le aree a rischio reato e a supporto reato
- D. I Destinatari e le norme di comportamento nelle aree a rischio e a supporto reato
- E. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE 6

Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

A. I REATI PREVISTI DALL'ART. 25-*duodecies* e dall'art. 25-*quinquies* D. Lgs. n. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 ha recepito la direttiva 2009/52/CE volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale.

Il predetto decreto ha, inoltre, ampliato il catalogo dei reati presupposto la cui commissione può generare responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

È stato aggiunto al D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*duodecies* rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" poi modificato dalla L. n. 161/2017 e successivamente dal D. L. n. 20/2023, che ha modificato l'art. 12, comma III, III-bis, III-ter e comma 5 del D. Lgs. n. 286/1998.

Si riporta, nel seguito, l'art. 25-*duodecies* del Decreto:

"In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno."

L'art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. n. 286/1998 stabilisce che:

"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-*bis* del Codice Penale, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, della L. n. 199/2016, consistono nel *"la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti."*

Il richiamato art. 22, comma 12, del D. Lgs. n. 286/1998 stabilisce che:

“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”.

Tale disposizione, tuttavia, genera responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 nei limiti dettati dall'art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. n. 286/1998, ovvero se i lavoratori occupati alle proprie dipendenze sono:

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

L'art. 12, comma 3 del D. Lgs. N. 286/1998 stabilisce che:

“ [...] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto e' commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.*

L'art. 12, comma 5, del D. Lgs. N. 286/1998 stabilisce che:

“[...] Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. [...]”

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199 ha modificato il testo dall'art. 603-bis c.p. relativo al reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, già introdotto nel nostro ordinamento giuridico – seppur con un'estensione applicativa più ridotta – dal D.L. n. 138/2011, convertito con modifiche con Legge n. 148/2011.

Si riporta, nel seguito, il reato di cui all'art. 603-bis c.p.:

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/2001 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 6 DEL PRESENTE MODELLO

Si riporta di seguito un breve specchietto riassuntivo delle sanzioni previste all'articolo 25- *duodecies* e dall'art. 25-*quinquies* del D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'Ente qualora per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio. Il testo normativo prevede le seguenti sanzioni:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, oppure con permesso scaduto (e non ne sia stato richiesto il rinnovo entro i termini di legge), revocato e annullato.	Da 100 a 200 quote, entro il limite di Euro 150.000	Nessuna

Per i delitti di cui all'art. 12, commi 3, 3- <i>bis</i> , 3- <i>ter</i> , del D.Lgs. N. 286/1998	Da 400 a 1000 quote	Per una durata non inferiore ad un anno: - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Per i delitti di cui all'art. 12, comma 5, del D.Lgs. N. 286/1998	Da 100 a 200 quote	Per una durata non inferiore ad un anno: - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	- Da 400 a 1000 quote	Sanzioni di cui all'art. 9, co. II, per una durata non inferiore ad un anno.

C. AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO

In relazione alla tipologia di rischio di commissione dei reati di cui alla parte speciale n. 5, è possibile individuare le seguenti aree di rischio e di supporto reato:

Aree a rischio reato:

1. Amministratore Unico;
2. Direttore tecnico;
3. Responsabile del personale.

In particolare, in relazione al reato sopra elencato, le aree di attività a rischio che presentano profili di maggiore criticità con particolare riferimento all'attività svolta da Nord Milano Ambiente risultano essere le seguenti:

- stipulazione di contratti di lavoro subordinato, para subordinato ed autonomo;
- gestione dei contratti di appalto, di opera e di somministrazione di lavoro.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree d'attività "a rischio reato" potranno essere proposte all'Amministratore Unico dall'OdV per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

Le Aree "a rischio reato" così identificate costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare e/o introdurre ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

D. I DESTINATARI E LE NORME DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO.

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere da amministratori, dirigenti, e procuratori operanti nelle Aree a rischio reato (d'ora innanzi per brevità, gli Esponenti Aziendali ed i Collaboratori verranno cumulativamente indicati come i "**Destinatari**").

I Destinatari sono consapevoli che ogni condotta che possa astrattamente configurare gli estremi dei reati di cui alla presente parte speciale, è fermamente respinta con ogni mezzo dalla Società, la cui *policy* aziendale è fortemente orientata al fine di garantire la lotta contro l'immigrazione illegale.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare i reati previsti dall'art 25-*duodecies* del Decreto.

Coerentemente con i principi etici e deontologici che ispirano Nord Milano Ambiente, ai Destinatari è fatto divieto di:

- tenere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra descritta;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé la fattispecie di reato sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) operanti al di fuori della liceità o comunque senza effettuare i dovuti controlli utili ad evitare l'ausilio di manodopera irregolare.
- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali, in particolar modo non in linea con i principi e le disposizioni contenute nel presente Modello nonché nella Carta di Avviso Pubblico e nel Codice Etico.

È, inoltre, obbligo dei Destinatati di adeguarsi ai seguenti principi di comportamento:

1. definire con chiarezza una specifica procedura/*check list* per l'assunzione di personale, in modo da garantire - in caso di lavoratore straniero - il continuo controllo della sussistenza al momento dell'assunzione e permanenza durante tutto il periodo di assunzione del permesso di soggiorno;
2. non assumere o promettere di assumere, nonché mantenere alle dipendenze lavoratori che non siano in regola con il permesso di soggiorno in quanto: privi del permesso, con permesso revocato, con

- permesso scaduto e del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo;
3. definire con chiarezza una specifica procedura/*check list* per la stipula di contratti di appalto, di opera e di somministrazione di lavoro;
 4. evitare di utilizzare intermediari per il reclutamento del personale, ad eccezione delle agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003. In tali casi, è fatto obbligo di chiedere all'agenzia al momento della richiesta di personale il rilascio di una dichiarazione di regolarità del lavoratore;
 5. denunciare ai responsabili dell'area di rischio l'utilizzazione di prestatori di manodopera privi di regolare permesso di soggiorno.

E. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito del OdV:

1. valutare l'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di assunzione di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare;
2. monitorare l'efficacia ed il rispetto delle procedure interne per la prevenzione del reato descritto;
3. effettuare verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne di assunzione e mantenimento alle dipendenze di cittadini stranieri;
4. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da dirigenti e/o dipendenti ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
5. effettuare controlli formali e sostanziali delle assunzioni effettuate da Nord Milano Ambiente;
6. implementare un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno.